



STATUTO DELLA "EQUITAZIONE PER TUTTI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ONLUS"

Art.1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata "Equitazione per tutti - Associazione sportiva dilettantistica onlus", con sede in Fiumicino (RM) , Viale delle Arti n.123 .

L'Associazione si fregia di uno stemma rappresentante la testa di un cavallo ed i suoi colori sociali sono il blu, l'oro ed il celeste.

Art.2 - Scopi

L'associazione ha scopo di promuovere , diffondere, coordinare e propagandare l'attività sportiva dilettantistica equestre, tra i portatori di handicap a fini riabilitativi e educativi, ricreativi e culturali e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della FISE e della FISDIR, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre. L'associazione pone particolare attenzione alla disabilità e al disagio sociale strutturando specifici percorsi riabilitativi personalizzati, attraverso la pratica della riabilitazione equestre.

Tali progetti prevedono la collaborazione con Centri di riabilitazione, Asl e scuole.

L'associazione nella pratica dell'attività equestre, come per i cavalieri, valorizza, tutela e regola l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari così come previsto dallo Statuto e dai regolamenti della FISE e della FISDIR, in quanto parte attiva per la pratica dello sport equestre.

L'associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociali ; svolge soltanto le attività indicate nel presente articolo e quelle ad esse direttamente connesse, con esclusione di ogni altra; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art.3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art.4 - Affiliazione

L'associazione procederà alla propria affiliazione alla FISE ed alla FISDIR. Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FISE e della FISDIR e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art.5 - Funzionamento

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività e delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno

essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto

all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art.6 – Soci

1. I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Onorari
- b) Fondatori
- c) Effettivi
- d) Juniores

I Soci possono essere divisi nelle seguenti tipologie:

- Dirigenti;
- Cavalieri;
- Tecnici;
- Proprietari di cavalli;

2. Non possono essere ammessi Soci temporanei.

3. Possono essere Soci Onorari:

a) I cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti negli sport equestri o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;

b) Altre personalità insigni per il pubblico riconoscimento.

4. Le nomine a Socio Onorario sono riservate all'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

5. Sono Soci Fondatori le persone indicate nell'Atto Costitutivo.

6. Possono essere Soci Effettivi i cittadini italiani e stranieri, portatori di handicap o no che avendone fatto domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

7. Hanno diritto di voto alle Assemblee tutti i Soci di maggiore età, purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.

8. Tutti i Soci usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive.

9. Possono essere Soci Juniores i cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni diciotto che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del regolamento e che, avendone fatta domanda sottoscritta anche dall'esercente la potestà che assume ogni obbligo relativo, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

10. I Soci Juniores usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive, ma non hanno diritto al voto nelle assemblee.

11. Domanda di ammissione

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età. Non è ammessa la partecipazione temporanea all'Associazione.

Art. 7 – Doveri e diritti dei Soci

Gli obblighi ed i diritti dei Soci, di qualsiasi categoria sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

Il socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, e gli eventuali regolamenti emanati dall'associazione, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione delle eventuali sanzioni.

Ciascun Socio può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

La qualifica di Socio si perde:

- a) Per dimissioni;
- b) Per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l'addebito del versamento;
- c) Per provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la radiazione da parte della FISE;
- d) Per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale delibera è insindacabile ed inappellabile.

Art. 8 – Decadenza dei soci

Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art. 9 - Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte della F.I.S.E. e/o della F.I.S.D.I.R. e sono rappresentati da:

- a) cavalieri patentati autorizzati a montare;
- b) dirigenti sociali e soci della società affiliata o aggregata;
- c) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
- d) proprietari e/o coloro che hanno la disponibilità dei cavalli iscritti ai ruoli federali;
- e) soci sostenitori.

2. L'Associazione, con l'affiliazione alla F.I.S.E. ed alla F.I.S.D.I.R., deve garantire ai tesserati delle Federazioni quanto loro necessario per l'esercizio dello sport equestre, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

3. I tesserati della F.I.S.E. e della F.I.S.D.I.R., in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali.

4. I proprietari dei cavalli iscritti nei ruoli della F.I.S.E. e/o della F.I.S.D.I.R., purchè tesserati con le Federazioni, potranno partecipare a tutte le attività sociali, comprese quelle relative alla formazione e promozione dello sport equestre.

Art. 10 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative e dei tesserati, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art. 11 – Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

Gli associati ed i tesserati sono obbligati al versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo, relative alle attività sportive equestri svolte presso le strutture sociali, necessarie alla copertura dei costi di mantenimento, consumo, manutenzione e gestionali sostenuti dalla Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, ivi compreso il costo di mantenimento del cavallo.

Art.12- Organi

1. Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea generale dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente dell'associazione;

il Vice Presidente;

il Segretario.

2. Sono, inoltre, organi dell'Associazione, se nominati dall'assemblea generale dei soci:

il Collegio dei Probiviri ;

il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie .

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art.14 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea riunita in via ordinaria :

- approva il rendiconto economico e finanziario e il preventivo delle entrate e delle uscite;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione – a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni –

il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo; inoltre, se richiesto dalla maggioranza dei soci aventi diritto al voto, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art.15 – Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale.

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente più della metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione con la partecipazione di oltre un terzo degli aventi diritto al voto. Le delibere, sono approvate nell'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione, ove ottengano oltre i due terzi dei voti.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art.16 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori ed effettivi, dura in carica due anni e rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

Art.17 – Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati, dura in carica due anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art.18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri, purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistica dell'attività sportiva equestre, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il preventivo delle entrate e delle uscite ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo annualmente, delibera la misura delle quote annuali dei soci e dei contributi richiesti ai tesserati ed associati per le attività svolte presso le strutture sociali e per l'attività equestre.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art.19 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Art. 20 – Collegio dei Revisori

L'Assemblea Ordinaria può nominare il Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. I Revisori Effettivi eleggono tra loro il Presidente in occasione della loro prima riunione. Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati. In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un Revisore supplente.

Art. 21 – Collegio Probiviri

L'Assemblea Ordinaria può nominare tra i Soci il Collegio dei Probiviri che dura in carica 2 anni ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri e da un supplente. Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dai Soci ed a comminare le sanzioni di cui all'art. 7. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale. Le sanzioni sono eseguite dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento. Le decisioni dei Probiviri sono appellabili secondo quanto stabilito dallo Statuto F.I.S.E..

Art.22– Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.17 comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art.23 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla FISE unitamente a copia del verbale.

Art.24 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il preventivo delle entrate e delle uscite e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 31 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.25 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alle Federazioni, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art.26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'assemblea straordinaria degli associati, con il voto favorevole di oltre la metà dei soci aventi diritto al voto. Per lo scioglimento non sono ammesse deleghe tra associati.

In caso di estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, ad altra associazione sportiva purchè organizzazione non lucrativa di utilità sociale, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

ART. 27 – Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni del presente statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di oltre i 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.

Art.28 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FISE, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Roma e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sport Equestri.


Art.29 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 28 febbraio 2012 e, come previsto dalle normative vigenti in materia, sottoposto a registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente territorialmente.

Firma del Presidente



Firma dei presenti all' Assemblea di approvazione

